


Publicato dal 07-09 al 22-09-09

Galati M. n. 05-10-09

Il Messo Comunale

forato



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Provincia di Messina

Tel. 0941 - 434926 - 434956 -- Fax 0941 - 434677
Partita IVA e C.F. 00425030830

REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA SOCIALE

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
(PROVINCIA DI MESSINA)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 22 DEL 07.08.2009
E RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI
CONSECUTIVI DAL 07.09.2009 AL 22.09.2009

REGOLAMENTO COMUNALE

DI ASSISTENZA SOCIALE



COMUNE DI GALATI MAMERTINO
(PROVINCIA DI MESSINA)

*UFFICIO SERVIZI SOCIALI
ASS.RE DOTT ANTONINO BAGLIO*

*REGOLAMENTO COMUNALE
DI ASSISTENZA SOCIALE*

PREMESSA

Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R. 09/05/86 n. 22 in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'Assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare; a tal fine vengono individuate le priorità dei bisogni ai quali rispondere, quali il sostegno per il superamento delle problematiche connesse a nuclei familiari in difficoltà, ad anziani, a disoccupati, a disabili, a minori ed alla maternità. Particolare sostegno deve essere garantito alle famiglie, al fine di assicurarne il pieno sviluppo e la sua unità.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti delle condizioni di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

CAPITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità degli interventi

Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza che il Comune di Galati Mamertino eroga in favore di persone o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali e garantire loro un livello minimo di autosufficienza.

L'erogazione dei contributi economici deve essere programmata nell'ambito delle risorse annualmente a disposizione e realizzata attraverso piani personalizzati di intervento che mirino al superamento della situazione di difficoltà, ricercando, per quanto possibile, di stabilire una situazione di autosufficienza degli assistiti.

In caso di incapienza il contributo verrà ridotto proporzionalmente tra tutti i richiedenti.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono essere indirizzati anche a soggetti non residenti o di passaggio nel Comune di Galati Mamertino limitatamente alle prestazioni di carattere di urgenza per tutte le situazioni che richiedono un'immediata risposta per problemi inderogabili relativi all'alloggio, alla salute, al vitto, all'accoglienza in strutture. Per far fronte con tempestività a tali situazioni si potrà procedere mediante anticipazione di somme da parte del servizio Economato. Il Responsabile dell'Area provvederà alla regolarizzazione dell'anticipazione.

Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel comune di residenza.

Alle persone maggiorenni abili al lavoro potrà essere richiesta, in via sperimentale, per usufruire dell'assistenza, la disponibilità a svolgere una delle attività civiche utili alla comunità che verranno proposte dal servizio sociale.

La richiesta deve essere volta a facilitare il senso di autoresponsabilizzazione ed il conseguente miglioramento del grado di autonomia dell'assistito.

Art. 3

Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

L'accesso agli interventi di assistenza previsti dal presente regolamento è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) versino in stato di non autosufficienza economica, ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per "il minimo vitale" e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale;

- b) Non siano titolari di patrimonio immobiliare, mobiliare, sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali come dettagliato al successivo articolo 4;
- c) Siano privi di stabile occupazione;
- d) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultano, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della prestazione della domanda.

CAPITOLO II

Procedura

Art. 4

Limiti di accesso

Minimo vitale – Definizione ed applicazione

L'accesso agli interventi di assistenza previsti dal presente Regolamento è consentito a persone o nuclei familiari in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale.

Lo stato di bisogno, quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

Il minimo vitale viene determinato, prendendo quale parametro di riferimento una quota base, ovvero la quota corrispondente alla pensione minima Inps dei lavoratori dipendenti, e periodicamente rivalutata con determinazione dirigenziale, secondo gli indici Istat.

Il minimo vitale viene calcolato con riferimento al reddito posseduto dal nucleo familiare tenuto conto della sua consistenza di fatto, cui concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni assistenziali, assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura compresa l'indennità di invalidità, redditi minimi per disabilità, godute da tutto il nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

In caso di abitazione in affitto, al reddito del nucleo come sopra determinato, viene detratta la somma del canone di locazione risultante da contratto stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale detrazione non spetta se il soggetto è beneficiario di contributi alloggiativi erogati dal Comune e/o da amministrazioni diverse ai sensi di specifiche disposizioni di legge.

Limitatamente agli anziani e/o inabili conviventi con figli o con altri familiari o con altri nuclei non familiari, il “ minimo vitale” viene calcolato in base al reddito globale riferito ai soli anziani e/o inabili (i conviventi sono considerati come tenuti agli alimenti).

Ai fini della valutazione del “ minimo vitale” dell’intero nucleo costituito come sopra specificato, vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti applicando i sottoindicati parametri:

Capo famiglia	75% della quota base
Coniuge a carico	25% della quota base
Figli a carico fino a 14 anni	35% della quota base
Altri familiari a carico	15% della quota base

Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi, pur in presenza di reddito inferiore al minimo vitale, disponga di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per la casa di abitazione) e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere socio economico.

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

- 1- Situazione familiare;
- 2- Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera etc.);
- 3- Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
- 4- Indicatori di consumi (canone di locazione, energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).

Art. 5

Tipologia degli interventi

Le tipologie degli interventi, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare, si distinguono in:

- a) assistenza ordinaria con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale:
 - sussidi continuativi;
 - sussidi temporanei;
- b) assistenza straordinaria, quale risposta ad un bisogno con caratteristiche di unicità ed eccezionalità;
- c) attività civiche utili alla comunità.
- d) forme alternative di assistenza.

CAPITOLO III

Assistenza Ordinaria

Art. 6

Descrizione dell'intervento

L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continua, per un periodo non superiore ad un anno, o a carattere temporaneo, per un periodo non superiore a mesi tre.

Le due forme di assistenza economica ordinaria non sono compatibili.

L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il minimo vitale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e le risorse di cui il nucleo familiare dispone.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti beneficiari di servizi socio assistenziali erogati dal Comune, quali l'assistenza domiciliare, il contributo viene decurtato, per ciascuno di essi, di un importo pari al 10%.

Il contributo in tal modo determinato costituisce l'importo effettivo che può essere corrisposto.

Art. 7

Assistenza ordinaria in forma continuativa

L'assistenza economica ordinaria in forma continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- b) Reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale, così come determinato dall'art. 4;
- c) Incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;

L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla U.S.L., se questa è dovuta a permanenti condizioni psicofisiche del soggetto; sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minore o anziano.

- d) assenza di persone tenute agli alimenti;
- e) non rifiuto di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- f) Non essere titolari di beni immobili oltre alla casa di abitazione, tenuto conto della loro commerciabilità;

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine indicato da apposito avviso annuale pubblico.

Tale avviso sarà disposto, previa assegnazione di fondi, al Dirigente.

Entro 30 giorni dal termine di scadenza il responsabile del procedimento, esaminate le istanze, trasmette al Dirigente l'elenco degli aventi diritto con la quantificazione del fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

Il Dirigente, in base alla disponibilità assegnata, predispone gli atti necessari per sottoporre alla G.M. la proposta, ferma restando la possibilità per la G.M. di procedere, con motivazione espressa, a diversa quantificazione del contributo rispetto all'istruttoria effettuata .

Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

Art. 8

Assistenza ordinaria a carattere temporaneo

L'assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- b) reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale, come determinato all'art.4 ;
- c) Perdita improvvisa della fonte di guadagno;
- d) Insorgenza di gravi malattie che richiedono terapie mediche continue e necessarie per l'esistenza in vita presso strutture sanitarie specializzate. Anche tale assistenza è subordinata ai requisiti reddituali di cui all'art. 4 e la temporaneità è determinata dalla durata della terapia salvavita, derogandosi, pertanto, alle disposizioni dell'art. 6;

La presentazione dell'istanza dell'assistenza economica a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento dell'arco dell'anno entro 60 giorni dalla perdita della fonte di guadagno.

L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico.

Esaminata l'istanza e calcolato il fabbisogno aggiuntivo di assistenza, entro venti giorni dal ricevimento, il servizio sociale professionale procede alla valutazione tecnica mediante esame della situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e forma il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per superamento della situazione temporanea di bisogno economico. L'Assistente sociale potrà proporre al richiedente, in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività civiche organizzate dall'amministrazione comunale. Tali eventuali prestazioni non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato ma si configureranno esclusivamente come intervento assistenziale in quanto trattasi di attività finalizzata al rispetto della dignità del soggetto che versa in precarie condizioni socio economiche.

L'assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto a chiamata di lavoro o oppone rifiuto immotivato alle proposte alternative di prestazione di servizio civico formulate dall'assistente sociale.

Entro i 10 giorni successivi l'assistente sociale trasmette al Dirigente il fascicolo contenente le risultanze istruttorie e la proposta intervento .

Il Dirigente, con cadenza mensile, in base alla disponibilità in bilancio, predispone gli atti necessari per sottoporre alla G.M. la proposta, ferma restando la possibilità per la G.M. di

procedere, con motivazione espressa, a diversa quantificazione del contributo rispetto all'istruttoria effettuata .

CAPITOLO IV

Assistenza Economica Straordinaria

Art. 9

Descrizione articolazione

E' un intervento economico "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante.

L'Assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini residenti da oltre un anno nel territorio comunale i quali, pur possedendo un reddito superiore al minimo vitale, si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico che mette in crisi la capacità di reddito del nucleo familiare.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature da lavoro);
- c) stato di separazione dei coniugi ove non si dia luogo ad altra forma di assistenza (giudiziale);
- d) interventi sanitari, per patologie di particolare gravità, attestate dall'A.S.L., per i quali non sono previsti contributi da parte dell'autorità sanitaria;
- e) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

Con riferimento al punto b) l'istanza dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Professionale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del

contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

La misura del contributo in ogni caso non potrà superare un importo massimo di €. 1.000,00 e potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno con modalità che saranno stabilite sulla base dei singoli casi.

Il Responsabile Area, in base alla disponibilità di bilancio, predispone gli atti necessari per sottoporre alla G.M. la proposta, fermo restando la possibilità per la G.M. di procedere, con motivazione espressa, a diversa quantificazione del contributo rispetto all'istruttoria effettuata.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario da altri Enti, non hanno diritto di usufruire, nello stesso anno solare, di eventuale contributo una-tantum.

CAPITOLO V

Attività civiche utili alla collettività

Art.10

Descrizione

Il Comune individua le attività civiche utili di cui alla lettera e) dell'art. 3 che possono essere proposte a quei cittadini, disoccupati e abili al lavoro, che richiedono uno degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento. Dette attività sono svolte su base volontaria e gratuita e con la necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e R.C.T.

Per l'inserimento nelle attività civiche utili alla collettività, il servizio sociale professionale provvede ad elaborare appositi progetti che saranno sottoposti all'approvazione della G.M.

I Suddetti servizi possono essere svolti da tutti i cittadini residenti nel Comune di Galati Mamertino, privi di un'occupazione stabile ed in stato di disagio sociale, al fine di un reinserimento sociale di soggetti, ex detenuti, ex tossicodipendenti ed al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi separati) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i nuclei orfanili (ex ENAOLI).

E' un intervento socio assistenziale erogato, in sostituzione dell'assistenza economica continuativa e temporanea, a quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa (attestata da certificato medico) e che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, accettano di svolgere attività in uno dei settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, quali:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;
- Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle vie e delle piazze in particolare dopo momenti di festività cittadina;
- Ogni altro servizio ritenuto utile.

Ogni assistito riceverà un contributo erogato mensilmente a prestazione effettuata, che potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico non costituisce, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato) e non è soggetto ad alcuna forma ritenuta o I.V.A.

Il compenso forfettario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione del servizio, ma esclusivamente assistenziale.

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

Le persone o i nuclei familiari che rinuncino o rifiutino i contributi erogati in cambio di servizi civici o che lasciano, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto, non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato al lavoro un solo componente maggiorenne.

L'entità del contributo, per ogni soggetto avviato al lavoro finalizzato, non potrà superare la somma di € 800,00 in ragione di un massimo di 240 ore per 40 ore mensili e per non più di un turno di mesi 6 nell'arco dell'anno solare.

La vigilanza sulle attività è affidata ai vigili urbani o altri operatori comunali a seconda della tipologia di attività.

Deve essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistiti.

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione utile per individuare la natura ed entità del bisogno.

Procedura

Per l'inserimento nelle attività di Servizio socialmente utile/servizio civico, L'Assistente Sociale unitamente all'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad individuare, tra i soggetti che presenteranno istanza, previa elaborazione di un apposito progetto individualizzato, quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.

Per l'inserimento nelle attività socialmente utili, il Servizio Sociale Professionale provvederà ad elaborare appositi progetti che saranno sottoposti all'approvazione della G.M.

Ad intervenuta approvazione, oltre all'inserimento dei soggetti proposti dal servizio sociale professionale, il Dirigente del dipartimento pubblicherà apposito bando pubblico per la presentazione delle istanze.

Nel caso in cui si rendesse necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di istanze in numero maggiore rispetto alla disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali ed approvata dal Responsabile dell'Area secondo i criteri di seguito riportati:

- | | |
|--|----------|
| • Assenza totale di reddito | Punti 10 |
| • Reddito pari o inferiore al minimo vitale | Punti 7 |
| • Reddito pari o inferiore al doppio del minimo vitale | Punti 4 |
| • Stato di disoccupazione del richiedente | Punti 4 |
| • Coniuge convivente disoccupato o senza reddito | Punti 4 |
| • Grave malattia di un familiare convivente a carico | Punti 4 |

Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare, pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio-assistenziale. Essi dovranno dichiarare in apposito modello di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato.

CAPITOLO VI

Forme alternative di assistenza

Art.12

Descrizione

Il Responsabile del Procedimento, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, può disporre che quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, l'erogazione parziale o totale del contributo avvenga sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

Art. 13

Modalità di accesso alle prestazioni

Le richieste di prestazioni assistenziali, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

All'uopo l'utenza potrà rivolgersi direttamente presso detto Ufficio ed avvalersi, per la compilazione del modulo, dell'assistenza degli operatori responsabili del procedimento, oppure rivolgersi all'U.R.P..

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate relativamente alla situazione reddituale del nucleo familiare, allo stato di famiglia e ad ogni altra situazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica;
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento;
- Dichiarazione di disponibilità vistata dalla competente S.C.I.C.A. (per l'accesso all'assistenza economica finalizzata);
- Ogni altra certificazione comprovante la sussistenza del disagio.

La domanda completa della documentazione prescritta, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Galati Mamertino e presentata all'Ufficio del protocollo generale dell'Ente.

All'atto della presentazione dell'istanza l'utente sarà informato che ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, si procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e che in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

Art.14

Organizzazione

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica si articolerà in diversi momenti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Per l'accertamento di quanto dichiarato dall'utente, il Servizio Sociale provvederà a mezzo del Comando della Polizia Municipale.

Non si escludono comunque ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio che le dichiarazioni non siano conformi al vero.

Lo svolgimento degli accertamenti non può in ogni caso ritardare l'iter procedurale previsto nel presente regolamento.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione degli interventi assistenziali, il responsabile Area procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio al procedimento per il recupero delle somme erogate, secondo le vigenti leggi, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria per eventuali profili di responsabilità penali.

Art.15

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto, ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

Art.16

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia dal Titolo III - Assistenza Economica -capo 1 artt. 17 e successivi, del Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per destinatari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.09.1999.